

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

sottolineata l'importanza di procedere con un celere adeguamento del patrimonio alloggiativo della Difesa al fine di renderlo effettivamente rispondente alle esigenze funzionali ed istituzionali dell'Amministrazione considerando che a fronte di un numero complessivo di alloggi di servizio ad oggi pari a 17.071, per l'anno 2013 il numero di alloggi realmente impiegabili dalle Forze armate ammonta a 13.375, in ragione del numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali;

ravvisata l'esigenza di contestualizzare la disciplina in materia di gestione ed affidamento delle unità del patrimonio alloggiativo della Difesa in uno scenario economico-sociale sicuramente in evoluzione, tenendo conto, nella formulazione delle nuove disposizioni, dell'attuale congiuntura economica, che interessa le famiglie degli utenti degli alloggi;

richiamato il parere favorevole con condizioni e osservazioni, espresso da questa Commissione in data 19 dicembre 2013 sul decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

apprezzato quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, che prevede un ampliamento della fascia reddituale annua lorda ed un correlato incremento dell'importo riconosciuto per ogni figlio a carico, ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone, esclusivamente per gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010;

ritenuto necessario annoverare, quale ulteriore criterio per la rideterminazione del canone per gli utenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 4, oltre al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, quello dell'applicazione dell'equo canone, qualora più favorevole per l'utente ai sensi dell'articolo 286, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare;

espressa soddisfazione per l'ampliamento della fascia cosiddetta "protetta" di utenti, attraverso l'inclusione dei coniugi superstiti divorziati o legalmente separati che siano tali alla data del 31 marzo 2014, sebbene sarebbe auspicabile che come adeguato limite temporale venga determinato quello dell'entrata in vigore del provvedimento;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere al ribasso il prezzo di vendita degli alloggi alienabili, adeguandolo ai valori di mercato, ai valori di tipologia prevalente di abitazione tipo economico (tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi) e allo stato d'uso caratterizzante la condizione degli stessi immobili, al fine di agevolare e completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa;

b) valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni all'articolo 4:

- al comma 2, sostituire le parole: "alla data del 31 marzo del 2014" con le seguenti "alla data di entrata in vigore del presente decreto";

- al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Resta salva la possibilità per l'utente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora "più favorevole all'utente", fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014. Anche in tali casi l'Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli;

c) si riveda la struttura dell'allegato C recante il modulo di istanza di cui all'articolo 4, comma 4, del provvedimento, al fine di adeguare il modulo alle singole fattispecie disciplinate dall'articolo 4, considerando che ai fini dell'istanza sono necessarie informazioni e dati differenti e l'attuale configurazione del modulo potrebbe legittimare errori procedurali tali da inficiare il buon esito dell'istanza;

d) si valuti l'opportunità di tener conto degli esiti della Conferenza nazionale sulle servitù militari -che si terrà nelle prossime settimane- ai fini delle determinazioni di cui al provvedimento in titolo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 91).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della Difesa nel 2012 e nel 2013;

sottolineata la necessità di considerare l'emergenza alloggiativa del personale delle Forze armate quale *vulnus* alla dignità delle condizioni di lavoro e di vita dei nostri militari e delle loro famiglie, nonché come questione rientrante a pieno titolo nel principio della specificità del Comparto, alla luce degli effetti derivanti dalla congiuntura economica generale a partire dal perdurare del blocco degli stipendi;

richiamata l'esigenza di provvedere già nell'anno in corso a colmare il grave ritardo maturato nell'adeguamento del parco alloggiativo della Difesa al fabbisogno effettivo, da ultimo stimato nel 2012 in circa 70.000 unità abitative a fronte di un numero complessivo di alloggi di servizio ad oggi pari a 17.071, come pure di valorizzare i beni immobili non necessari a fini istituzionali con il coinvolgimento degli enti territoriali, come affermato dal Ministro della difesa in occasione della seduta del 12 marzo 2014 di comunicazioni del Governo sulle linee programmatiche del Dicastero;

considerato il numero elevato di alloggi vuoti e alienabili e di ulteriori alloggi occupati da conduttori, civili e militari, dipendenti della Difesa rispetto ai quali in molti casi è stato difficile esercitare la

prelazione all'acquisto a causa di un prezzo superiore a quello di mercato, calcolato sulla base di tabelle OMI, e non corrispondente alle reali condizioni dell'immobile;

ritenuto urgente, pertanto, che l'Amministrazione proceda in via prioritaria alle vendite in un'ottica di valorizzazione del patrimonio abitativo e che definisca senza ritardo i criteri di alienazione degli immobili e la relativa modifica del TUOM, considerando l'opportunità di riproporre l'offerta d'acquisto sulla base delle reali condizioni dello stato d'uso dell'immobile in tutte le situazioni non ancora rogate;

ritenuto, inoltre, necessario che, contrariamente a quanto prevede il decreto ministeriale all'articolo 4, comma 5, la nuova soglia di reddito consenta a quelle famiglie di conduttori che hanno un reddito non superiore, la possibilità di esercitare *ex novo* l'opzione a favore dell'usufrutto;

richiamato il parere favorevole con condizioni, espresso dalla Commissione il 20 dicembre 2013 sul decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

espressa, in particolare, soddisfazione per il recepimento della condizione inerte il ripristino delle cosiddette fasce protette quali individuate prima del decreto ministeriale del 16 marzo 2011,

integrate dall'indicazione dei coniugi superstiti divorziati o legalmente separati che siano tali alla data del 31 marzo 2014, pur dovendosi a tal proposito evidenziare l'esigenza che tale riferimento temporale sia fissato al momento dell'entrata in vigore del provvedimento;

apprezzata, altresì, la norma, di cui all'articolo 4, che, in ottemperanza con un'ulteriore condizione apposta al citato parere e ai fini del mantenimento nella conduzione degli alloggi da parte degli utenti non aventi più titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010, ha significativamente innalzato il reddito annuo lordo complessivo e l'importo riconosciuto per ogni figlio a carico, dovendosi evidenziare la necessità di fare comunque riferimento alla norma di cui all'articolo 286, comma 2, del COM ai fini della rideterminazione del canone;

essendo a tal proposito necessario contemplare, quale criterio per la rideterminazione del canone per i soggetti di cui all'articolo 4, oltre al canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, quello dell'applicazione dell'equo canone, qualora più favorevole per l'utente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) provvedere ad una revisione al ribasso dei prezzi di vendita degli immobili alienabili e non ancora rogati, nell'obiettivo di un loro adeguamento ai valori di mercato sia in relazione alla categoria catastale applicata che al reale stato d'uso degli immobili;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « alla data del 31 marzo del 2014 » con le seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

c) apportare opportune modifiche all'articolo 4, comma 5, al fine di consen-

tire, sulla base della nuova soglia di reddito, di esercitare *ex novo* l'opzione a favore dell'usufrutto;

d) impegnarsi a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale *deficit* o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché ad inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo al 2015;

e) superare definitivamente la gestione del patrimonio per Forza armata e l'impegno all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze;

f) infine, aggiornare e rendere pubblici gli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio ASIR, ASI e ASGC, sia ai fini di una corretta pianificazione delle esigenze reali delle Forze armate sia per evitare abusi derivanti dalla non conoscenza da parte degli interessati in ordine ai presupposti per la titolarità del diritto a ottenere un alloggio,

e con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: « Resta salva la possibilità per l'utente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora « più favorevole all'utente », fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2014. Anche in tali casi l'Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli ». Conseguentemente, si proceda alle opportune modifiche relative all'Allegato C.